## **COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENAZZO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore DI NELLA LUCA

Nella seduta del 21/05/2019

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0023561/18 del 12/11/2018 presentata dal ricorrente
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"

#### **FATTO E DIRITTO**

Nella riunione del 19/7/2018 il Collegio così decideva:

"La vicenda verte sul rimborso dei buoni fruttiferi postali della serie ordinaria "P/O" e sul rendimento degli stessi, modificato D.M. 13/06/1986. Parte ricorrente risulta titolare di n. 4 buoni fruttiferi che appartengono alla serie P e risultano emessi tutti in data 04.12.1986, quindi successivamente all'emanazione del D.M. 13.06.1986, n. 148. Il Collegio osserva che a tergo dei buoni sono apposti timbri con le indicazioni relative alla variazione dei rendimenti. Inoltre, si osserva che i rendimenti dal primo al ventesimo anno, apposti con i timbri sopra la tabella stampata, appaiono riferiti a una serie P/O, comunque differenti rispetto ai rendimenti indicati dalla convenuta per la serie Q/P, in collocamento dal 1° luglio 1986.

Al riguardo, si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte



pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Collegio di Milano, n. 7502/2016, 433/2016, n.7928/2016; Collegio di Roma n. 3517/2016, n. 2659/2016) Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Ciò premesso su un piano generale, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 D.M. 13/6/1986, i buoni di cui si tratta, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, la seguente dicitura: "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno". Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, quindi, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando di conseguenza modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione: "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Pertanto, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buoni della serie «P» per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, tenendo conto di quello già liquidato, applicando le ritenute fiscali opportune, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

## P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto della parte ricorrente a ottenere il pagamento degli interessi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno secondo le indicazioni riportate sul retro dei buoni oggetto della controversia. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso".

Con istanza di correzione del 26.11.2018 l'istante chiede di liquidare i buoni fruttiferi postali di cui è titolare "disponendo la sostituzione della frase "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" con la frase "più lire 710.960 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".



Nella decisione il Collegio osservava che nella timbratura sovrapposta dall'ufficio mancava un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando di conseguenza modificata l'originaria dicitura che prevedeva dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione la somma "lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Ad un attento esame delle copie dei buoni risulta in effetti che la dicitura esatta stampata sul retro dei buoni in esame è la seguente "lire 710.960 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione". Si tratta quindi di un mero errore materiale che deve essere corretto.

Pertanto il Collegio accoglie l'istanza di correzione, disponendo la sostituzione della frase "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" con la frase "più lire 710.960 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

# P.Q.M.

Il Collegio, esaminati gli atti, accoglie l'istanza ai sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA



## **COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) SANTONI Presidente

(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FAUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 19/07/2018

### **FATTO**

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta di essere titolare di n. 4 buoni fruttiferi postali della serie "P/O", del valore di Lire 2.000.000,00 ciascuno e di aver richiesto, alla scadenza, il conteggio del valore dei buoni e relativi interessi.
- Tuttavia, il rimborso previsto era difforme (inferiore) a quanto pattuito in origine.
- Presentava quindi reclamo in data 27.06.2017, al quale la convenuta non dava riscontro.
- Parte ricorrente lamenta il calcolo del rimborso dei buoni in misura difforme rispetto a quanto pattuito in origine.
- Chiede pertanto l'applicazione dei rendimenti stampati sul retro dei titoli.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- In via preliminare, precisava di avere sollecitato l'invio di copie dei buoni maggiormente leggibili rispetto a quelle allegate al ricorso.
- Nel merito, rappresenta che i buoni fruttiferi in questione sono stati emessi su titoli già stampati con le serie "P", il cui rendimento è stato modificato dal D.M. 148 del 13.06.1986. Con tale provvedimento, in particolare, è stata istituita la nuova serie "Q" e allineati i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie.
- I timbri apposti sui buoni al momento della sottoscrizione indicano chiaramente la serie effettiva Q/P collocata a partire dal 1° luglio 1986.



- La tabella dei rendimenti stampata sui titoli non era quindi più in vigore al momento della sottoscrizione, dovendosi applicare quella per la serie Q/P.
- I titoli stampati per la serie precedente sono stati utilizzati come previsto dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale del 1986 che infatti stabiliva che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".
- In ogni caso, l'esemplare cartaceo utilizzato per l'emissione del titolo di cui trattasi riportava le indicazioni aggiornate sul fronte e sul retro, così come previsto dalle summenzionate disposizioni normative.
- Il sottoscrittore avrebbe quindi dovuto essere consapevole che al momento dell'emissione la serie originaria dei titoli (con i relativi rendimenti) non era più in collocamento.
- Sulla legittimità dell'apposizione dei timbri sui moduli si è pronunciato, tra l'altro, il Tribunale di Termini Imerese con sentenza del 04.05.2017. In senso conforme, cita le Decisioni dei Collegi: Bari 6458/2017, Torino 10690/17, Palermo 1453/17 assunte dall'ABF.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

#### **DIRITTO**

La vicenda verte sul rimborso dei buoni fruttiferi postali della serie ordinaria "P/O" e sul rendimento degli stessi, modificato D.M. 13/06/1986. Parte ricorrente risulta titolare di n. 4 buoni fruttiferi che appartengono alla serie P e risultano emessi tutti in data 04.12.1986, quindi successivamente all'emanazione del D.M. 13.06.1986, n. 148. Il Collegio osserva che a tergo dei buoni sono apposti timbri con le indicazioni relative alla variazione dei rendimenti. Inoltre, si osserva che i rendimenti dal primo al ventesimo anno, apposti con i timbri sopra la tabella stampata, appaiono riferiti a una serie P/O, comunque differenti rispetto ai rendimenti indicati dalla convenuta per la serie Q/P, in collocamento dal 1° luglio 1986.

Al riguardo, si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul



titolo stesso (cfr. Collegio di Milano, n. 7502/2016, 433/2016, n.7928/2016; Collegio di Roma n. 3517/2016, n. 2659/2016) Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Ciò premesso su un piano generale, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 D.M. 13/6/1986, i buoni di cui si tratta, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, la seguente dicitura: "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno". Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, quindi, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando di conseguenza modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione: "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Pertanto, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buoni della serie «P» per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, tenendo conto di quello già liquidato, applicando le ritenute fiscali opportune, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

## PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto della parte ricorrente a ottenere il pagamento degli interessi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno secondo le indicazioni riportate sul retro dei buoni oggetto della controversia. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da GIUSEPPE SANTONI